



COMUNE di CAVALLERMAGGIORE
(Provincia di CUNEO)

Via Roma, 104 - 12030 Cavallermaggiore (CN)

Tel: **0172.381055**

Fax: **0172.389807**

Codice Fiscale: **00330720046**

Partita IVA: **00330720046**

P.E.C.: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

Email: info@comune.cavallermaggiore.cn.it

SEGRETARIO GENERALE

Prot.....

Ai Dipendenti

Sede

E p.c.

*Al Sig. Sindaco
Alla Giunta Comunale*

Sede

CIRCOLARE

OGGETTO: COVID-19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA , NUOVE REGOLE SULLA QUARANTENA, ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI

A. NUOVE REGOLE SULLA QUARANTENA

Nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Le principali misure previste dal Decreto Legge sono:

1. Green Pass rafforzato: dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31/03/2022), si amplia l'uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all'aperto:
 - alberghi e strutture ricettive;
 - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
 - sagre e fiere;
 - centri congressi;
 - servizi di ristorazione all'aperto;
 - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
 - piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;

- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

E' inoltre necessario il Green pass "rafforzato" per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale;

2. Quarantene: dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede nuove norme per la quarantena¹.

In merito alle nuove norme sulla quarantena, si riassume quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021.

CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)²

➤ *Quarantena 10 gg* (dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale test molecolare o antigenico con risultato negativo):

- Soggetti non vaccinati;
- Soggetti che hanno ricevuto una sola dose di vaccino;
- Soggetti che hanno fatto la seconda dose da meno di 14 giorni;

➤ *Quarantena 5 gg* (dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale test molecolare o antigenico con risultato negativo):

- Soggetti asintomatici che hanno fatto la seconda dose da più di 120 giorni e che hanno tuttora in corso di validità il green pass;

¹ Ministero della Salute – Definizioni

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

- La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
- La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

² Ministero della Salute – Definizioni

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

➤ **NESSUN OBBLIGO DI QUARANTENA** (ma con obbligo di tenere la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, nonché di un periodo di 5 gg. di autosorveglianza al termine del quale non è necessario fare il test):

- Soggetti asintomatici che hanno fatto la terza dose;
- Soggetti asintomatici che hanno fatto la seconda dose da meno di 120 gg
- soggetti guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

ATTENZIONE:

- 1) alla prima comparsa dei sintomi è necessario fare un test antigenico rapido;
- 2) se ancora sintomatici, farne un altro al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

CONTATTI A BASSO RISCHIO³

NESSUN OBBLIGO DI QUARANTENA: se è stata indossata sempre la mascherina chirurgica o FFP2 dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva, vale a dire occorre fare un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.

ISOLAMENTO per 7 gg (asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo):

- soggetti contagiati che hanno precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose);
- soggetti contagiati che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (hanno fatto la seconda dose da meno di 120 gg).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul regime sanzionatorio previsto dall'art. 4 per chi viola gli obblighi previsti dal D.L. 224/2022 con multe da 400 euro e arresto fino a 18 mesi.

B. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI

³ Ministero della Salute – definizioni

Il contatto a "basso rischio" si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore.

Per accedere ai pubblici uffici dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni dovranno esibire il Green Pass rafforzato . E' vietato l'accesso dei lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni privi di Green pass rafforzato ai luoghi di lavoro. In mancanza, verranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni sarà sufficiente il green pass base in corso di validità all'accesso.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul regime sanzionatorio previsto dall'art. 1 comma 6 del D.L. 1/2022 la sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari.

Per accedere ai pubblici uffici dal 1Febbraio 2022 sarà obbligatorio esibire il green pass base.

Tutte le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Si dispone la pubblicazione della presente Direttiva sul sito istituzionale dell'Ente.

Distinti saluti

Cavallermaggiore, 26.01.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA
(f.to digitalmente ex D.lgs. 82/2005)